



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI BITONTO - CORATO - GIOVINAZZO - RUVO DI PUGLIA - MOLFETTA, DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E BENI AI SENSI DELL'ART. 33, C. 3-BIS DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. (SUCCESSIVAMENTE SOSTITUITO DALL'ART. 37, C. 4, LETT. B DEL D.LGS. 50/2016

STAZIONE APPALTANTE Comune di Ruvo di Puglia (BA)

DISCIPLINARE DI GARA

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA PER MESI 24

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: € 5.291.779,12 oltre iva
C.I.G. **72175330A7**

procedura: aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) affidata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 3 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.)

Sommario

Premesse.....	3
1. Prestazioni oggetto del servizio,modalità di esecuzione e importo a base di gara.....	3
2.Soggetti ammessi alla gara	5
3. Condizioni di partecipazione.....	6
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	6
5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo:	7
6. Chiarimenti.....	7
7. Modalità di presentazione della documentazione	8
8. Comunicazioni.....	9
9. Subappalto	9
10. Ulteriori disposizioni	9
11. Cauzioni e garanzie richieste	10
12. Pagamento a favore dell'AVCP (oggi ANAC)	13
13. Requisiti di idoneità professionale,capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa	13
14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte	15
15. Contenuto della Busta "A- Documentazione amministrativa"	16
16. Busta "B - Offerta tecnica"	26
17. Busta "C -Offerta economica"	27
18.Procedura di aggiudicazione	27
19. Aggiudicazione definitiva	32
20. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario	33
21.Definizione delle controversie	33
22. Trattamento dei dati personali	33

Premesse

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando di gara, relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. [indetta dalla "Centrale Unica di Committenza", giusta Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza n. 1209 RDG (n. 41 R.S.) del 03/11/2017, **per conto del Comune di Ruvo di Puglia (BA)**, con sede presso la Residenza Municipale di Piazza Matteotti Giacomo, 31 – CAP:70037], alle modalità di compilazione della offerta, ai documenti da presentare a corredo della offerta e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre informazioni relative all'appalto avente oggetto il "Servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana per il Comune di Ruvo di Puglia per mesi ventiquattro", come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 63/2017 del 17.07.2017 e successiva n. 83/2017 del 23.10.2017, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Il Bando di gara è stato pubblicato secondo le disposizioni contenute nel D.M. 2 dicembre 2016.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Ruvo di Puglia (BA).

CIG: **72175330A7**

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Elaborati del *"Progetto tecnico - economico del servizio di raccolta e trasporto rsu ed assimilati e servizi di igiene urbana per il comune di Ruvo di Puglia (BA)"*.
- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Schema di contratto;

Il Responsabile del procedimento di affidamento è il Direttore Area 9 - Ufficio Sviluppo Sostenibile e Governo del territorio– Ing. Vincenzo D'Ingeo, ai sensi dell'art. 31 del Codice, indirizzo mail: vincenzo.dingeo@comune.ruvodipuglia.ba.it

Il nominativo del direttore dell'esecuzione sarà comunicato prima dell'avvio del servizio e comunque alla firma del contratto.

I. Prestazioni oggetto del servizio, modalità di esecuzione e importo a base di gara

Il Servizio dovrà essere su tutto il territorio del Comune di Ruvo di Puglia e comprende:

- raccolta e trasporto della frazione organica biodegradabile (con auto compostaggio)
- raccolta e trasporto di carta e cartone;
- raccolta e trasporto della plastica;
- raccolta e trasporto dei metalli;
- raccolta e trasporto del vetro;
- raccolta e trasporto della frazione non riciclabile;
- raccolta e trasporto dei tessili sanitari (pannolini/pannoloni)
- raccolta e trasporto ingombranti;
- raccolta e trasporto RAEE;
- raccolta e trasporto sfalci verdi da UD;
- gestione Ecoentro;
- raccolta e trasporto di farmaci scaduti;
- raccolta e trasporto di pile esauste e piccole batterie;
- raccolta e trasporto T&F;
- raccolta rifiuti e pulizia mercati e altre manifestazioni;

- raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali;
- spazzamento stradale;
- lavaggio contenitori stradali;
- sgombrò e trasporto neve;
- disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione;
- pulizia programmata delle caditoie;
- lavaggio e disinfezione vie e piazze;
- pronto intervento e reperibilità;
- i seguenti servizi, se offerti come migliorativa dal concorrente nella propria offerta tecnica, con le modalità specificate ai paragrafi 16 e 18.4.1 del disciplinare di gara:
 - raccolta separata del vetro chiaro.

A cui si aggiungono:

- servizi di comunicazione, informazione e controllo.
- servizi generali di coordinamento ed amministrazione.

Il servizio oggetto di affidamento è quello descritto nell'elaborato "Progetto tecnico - economico del servizio di raccolta e trasporto rsu ed assimilati e servizi di igiene urbana per il comune di Ruvo di Puglia (BA)", comprensivo dei suoi elaborati, che pertanto si intende parte integrante degli atti inditivi di gara, nonché nel capitolato speciale di appalto.

È ammessa la presentazione di offerte di varianti migliorative dei servizi in appalto, collegate all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, c.14 del Codice che non modificano la struttura sostanziale del servizio e non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla offerta presentata in fase di gara, così come disciplinato al punto 16 del disciplinare di gara che non modificano la struttura sostanziale del servizio e non comportino oneri aggiuntivi di alcun tipo rispetto alla offerta economica presentata in fase di gara.

1.2. La durata del servizio: 24 mesi dalla data del verbale di avvio dei servizi, salvo subentro del gestore unitario individuato dalla competente ARO BA/10 dalla competente Area Omogenea. In tale caso è prevista, da parte del Comune la risoluzione immediata ed anticipata del contratto con l'appaltatore individuato con il presente procedimento e l'appaltatore non ha diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento né a richieste di compensi o indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di mezzi ed attrezzature di sua proprietà impiegate per l'esecuzione dell'appalto. E' fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto.

Ricorrendone i presupposti, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito anche semplicemente "Codice").

L'avvio del servizio dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio dalle parti.

E' vietato il rinnovo tacito del contratto.

1.3. Importo complessivo dell'appalto, riferito al periodo di mesi 24 (ventiquattro): € 5.291.779,12 (euro cinquemilioniduecentonovantunomilasettecentosettantanove/12) iva esclusa (come specificato di seguito), di cui:

A) importo servizi soggetto a ribasso	€ 5.281.179,12
B) oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso	€ 10.600,00
C) importo complessivo a base d'asta	€ 5.291.779,12

Il relativo importo complessivo annuo dell'appalto è di Euro 2.645.889,56 di cui:

- 2.640.589,56 euro per importo annuo servizi soggetto a ribasso;

- 5.300,00 euro per oneri annui sicurezza rischi da interferenza non soggetti a ribasso.

L'importo per i servizi di cui alla lettera A) non è comprensivo dei costi di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati che restano a carico della amministrazione comunale, così come specificato all'art. 2 del capitolato speciale di appalto.

I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza di convenzioni sottoscritte tra il Comune ed i Consorzi di filiera o acquisiti a qualsiasi altro titolo, spettano al Comune.

1.4 All'atto della presentazione dell'offerta economica i concorrenti dovranno formulare un'offerta in ribasso rispetto all'importo dei servizi posto a base di gara, per i complessivi 24 mesi, pari a Euro 5.291.779,12 (euro cinquemilioniduecentonovantunomilasettecentosettantanove/12), oltre IVA.

1.5 Tutti gli importi, di cui al presente articolo, punti 1.3 e 1.4 sono da intendersi IVA esclusa.

1.6. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, l'aggiudicatario a termini di legge e nel rispetto dell'art. 6 del CCNL FISE/ASSOAMBINTE 05.04.2008, così come rinnovato in data 21.03.2012 ss.mm.ii., è tenuto ad assorbire il personale a tempo indeterminato della Società cessante che ne abbia maturato i requisiti.

1.7. L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio comunale.

1.8. Il contratto è stipulato a corpo, per cui i prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, in conformità all'art. 59, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., fatta salvo eventuali variazioni rientranti nelle ipotesi disciplinate dall'art.106 del Codice in conformità anche a quanto specificato nel capitolato speciale di appalto.

1.9. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo" con le modalità di cui all'art. 16 del CSA.

1.10 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2.Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere:

a) imprenditori individuali anche artigiani, società e le società anche cooperative (art. 45, comma 2, lett. a del Codice),

b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b del Codice),

c) consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. c del Codice);

2.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere:

d) raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. d del Codice),

e) consorzi ordinari di concorrenti(art. 45, comma 2, lett. e del Codice),

f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f del Codice),

g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (art. 45, comma 2, lett. g del Codice).

2.3. operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice, così come specificato nel presente disciplinare di gara.

2.4. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice.

3. Condizioni di partecipazione

- 3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- 3.1.1) le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2,3, 4 e 5 del Codice;
 - 3.1.2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.
 - 3.1.3) le condizioni di cui all'art. 53, comma *16-ter*, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- 3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
- 3.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel proseguo anche semplicemente aggregazioni di imprese di rete).
- 3.4 Ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), **sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre**; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione **sono esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 3.5 Ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del Codice è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del suddetto art. 48 del Codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
- 3.6 Ai sensi dell'art. 80, comma 6 del Codice. Le stazioni appaltanti **escludono** un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 del suddetto art. 80.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, ultimo periodo e art. 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di

offerta.

Nel caso d'impossibilità/indisponibilità del sistema AVCpass l'amministrazione procederà direttamente alla verifica dei requisiti.

La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l'inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all'operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all'esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213 comma 13, del Codice, essendo il PassOE l'unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo:

5.1 La documentazione di gara e tutti gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito internet: www.comune.ruvodipuglia.ba.it- sezione Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti.

5.2 Il concorrente dovrà dichiarare di aver preso visione e accettare integralmente senza condizione e riserva alcuna tutti gli elaborati progettuali e i documenti posti a base di gara, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei servizi ed in particolare presso il CCR messo a disposizione dal Comune in comodato d'uso gratuito, e di aver preso contezza delle condizioni fattuali (comprese quelle relative al CCR, al suo allestimento ed alle attrezzature presenti), delle altre caratteristiche generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione del servizio e di giudicare il prezzo a corpo stabilito remunerativo e adeguato e tale da consentire il ribasso offerto.

5.3. Il sopralluogo, che dovrà quindi necessariamente prevedere la presa visione del CCR, del suo allestimento e delle attrezzature ivi presenti, previa prenotazione presso l'Ufficio Sviluppo Sostenibile e Governo del territorio all'attenzione del RUP Ing. Vincenzo d'Ingeo Tel. [+39] 080 9507149 - Fax. [+39]080 9507171 - mail: vincenzo.dingeo@comune.ruvodipuglia.ba.it, entro sei giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente,

Al termine del sopralluogo assistito sarà rilasciata dal R.U.P. o da un Suo delegato apposita attestazione dell'avvenuto sopralluogo da inserire all'interno della Busta A "Documentazione Amministrativa".

5.4. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione d'impresе di rete o consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

5.5. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio di gestione dei centri di raccolta comunale.

6. Chiarimenti

6.1 E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo pec comuneruvodipuglia@postecert.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

6.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet: www.comune.ruvodipuglia.ba.it – sezione Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti.

7. Modalità di presentazione della documentazione

- 7.1. Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; **per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti**;
 - b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata la procura in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n.445/2000.
 - c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- 7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 86 del Codice.
- 7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 7.5. La domanda di partecipazione e relative dichiarazioni devono garantire il rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare di gara;
- 7.6. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
- 7.7. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
- 7.8. In caso d'inutile decorso del termine di cui al punto 7.7 la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.
- 7.9. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
- 7.10. La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta.

8. Comunicazioni

8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare di gara (chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso PEC o strumento analogo negli altri Stati Membri.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

9.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

9.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

9.3 Nella domanda deve essere inserita la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 co. 6 del Codice.

9.4 La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista nei casi disciplinati dall'art. 105 co. 13 del Codice.

10. Ulteriori disposizioni

10.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice;

10.2. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, così come previsto dall'art. 95, comma 12 o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

10.3. L'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel presente disciplinare di gara per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante, così come previsto dall'art. 32 comma 4 del Codice.

10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato non prima di 35 giorni dalla data d'invio, ai sensi dell'art.32 co. 9 del Codice, della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Ricorrendone i presupposti, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

- 10.6. Le spese riguardanti la pubblicazione del bando di gara in Gazzetta ufficiale sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, secondo le modalità stabilite per il periodo transitorio dall'art. 216 co. 11 del Codice.
- 10.7. In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

11. Cauzioni e garanzie richieste

- 11.1 L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'appalto a base d'asta per 24 mesi, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- 11.2 Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell'art. 93 del Codice.
- 11.3 In caso di bonifico questo dovrà avvenire sul conto corrente di cui al codice IBAN **IT52 X 05424 04297 000 000 000 389 – Banca Popolare di Bari – Filiale di Ruvo di Puglia**, intestato al Comune di Ruvo di Puglia, Tesoreria del Comune di Ruvo di Puglia; la ricevuta di avvenuto versamento dovrà riportare il numero di CRO o il codice TRN;
- 11.4 in caso di assegni circolari questi dovranno essere intestati a COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
- in caso di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, il valore deve essere al corso del giorno di deposito.
- 11.5 La garanzia fideiussoria di cui al comma 11.1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 11.6 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 11.7 La garanzia deve avere efficacia per almeno (180) centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

- 11.8 In qualunque modo sia presentata la cauzione provvisoria, deve essere presentato, altresì, ai sensi del comma 8 dell'art. 93 del Codice, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria a favore della stazione appaltante per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- 11.9 Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice, ossia sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (*nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal D.M. attività produttive del 23/03/2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11/02/1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice*);
- 11.10 ///
- 11.11 qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni d'impresе di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, le garanzie fideiussorie devono essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione d'impresе di rete, il consorzio o il GEIE (art. 93 co. 1 del Codice);
- 11.12 La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che la cauzione sia stata già costituita e sottoscritta alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.
- 11.13. E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla cauzione provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la cauzione provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
- 11.14. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante con l'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
- 11.15. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste nel medesimo articolo;
- 11.16. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al precedente primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

11.17. Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

12. Pagamento a favore dell'AVCP (oggi ANAC)

- 12.1 I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 200,00 (euro duecento/00) secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità al seguente indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/riscossioni.html>, indicando il codice identificativo della procedura di riferimento CIG 72175330A7 Il versamento dovrà essere effettuato scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1377 del 21.12.2016. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
- 12.2 In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà **all'esclusione del concorrente** dalla procedura di gara.

13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1 I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di idoneità professionale

- 13.1.1) Iscrizione, nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia in cui l'impresa ha sede, per la tipologia di attività che costituisce oggetto del presente affidamento. Le attività indicate nell'oggetto sociale dell'impresa devono essere coerenti con l'oggetto della gara. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di appartenenza, ai sensi dell'art. 83 co.3 del Codice.
- 13.1.2 Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali ex d.m. 03/06/2014 n°120, almeno per le seguenti categorie e classi minimali:
- | | |
|--|----------|
| -categoria 1 "Raccolta e trasporto di rifiuti urbani. | classe D |
| - categoria 4 "Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi": | classe E |
| -categoria 5 "Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi": | classe F |

La capacità economico finanziaria viene richiesta in considerazione della rilevanza del servizio oggetto di gara, che presenta aspetti connessi all'igiene e sanità pubblica e al fine di consentire la selezione di operatori economici aventi una capacità economico finanziaria adeguata al servizio da svolgere sul territorio del Comune di Ruvo di Puglia.

- 13.1.3) Dichiarazioni di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come previste dall'art. 86 del Codice e dall'Allegato XVII allo stesso, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto. Ciascun operatore economico, singolo o componente un soggetto offerente plurimo, deve presentare almeno una dichiarazione d'istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
- 13.1.4) Aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016) un fatturato specifico, per servizi analoghi a quelli oggetto di gara pari ad almeno il doppio dell'importo complessivo annuo per i servizi e gli oneri per la sicurezza rischi interferenza pari ad € 5.291.779,12 (euro cinquemilioniduecentonovantunomilasettecentosettantanove/12).

Capacità tecnico professionale

- 13.1.5) Aver svolto negli ultimi tre anni solari (2014-2015-2016) almeno un servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, comprendente anche il servizio di spazzamento e gestione CCR,

per un ente pubblico, eseguito per almeno 12 mesi in modo continuativo a favore di un'amministrazione comunale avente una popolazione non inferiore a 25.600 abitanti.

Possesso certificazione di qualità

- 13.1.6) Possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove relative all'impiego di misure equivalenti (EMAS). Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (vedi art. 87 del Codice) nonché in conformità al criterio 4.2, punti 1) e 2) dell'Allegato I (CAM) al D.M. 13 febbraio 2014.
- 13.1.7) Possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove relative all'impiego di misure equivalenti. Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (vedi art. 87 del Codice).
- 13.2. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico - professionale individuati ai sensi dell'articolo 83 co. 1 lett. b) e c) del Codice, necessari per partecipare alla presente procedura e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Ai sensi dell'art. 89, comma 10 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 13.3. Il possesso delle certificazioni di qualità di cui ai precedenti punti 13.1.6 e 13.1.7 non può essere oggetto di avvalimento in quanto non ricompreso nelle fattispecie indicate dall'art. 89 del Codice.
- 13.4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

- 13.5. Per il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo, di cui al paragrafo 13.1.1) si specifica che tale requisito deve essere posseduto:
- 13.5.1. da ciascuna delle imprese raggruppande/raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
- 13.5.2. da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo);
- 13.5.3. dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quale esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice;
- Resta inteso che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. o del Consorzio (costituiti ovvero costituendi) deve essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura

e Artigianato della provincia in cui l'impresa ha sede, dichiarando l'iscrizione per la tipologia di attività in coerenza con la parte di servizio che eseguirà direttamente.

13.6. Per il requisito relativo all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui al punto 13.1.2, lo stesso dovrà essere posseduto, in relazione a ciascuna delle categorie richieste:

13.6.1. dall'impresa/e che svolgerà l'attività oggetto dell'iscrizione all'interno del R.T.I. o del consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice (costituiti ovvero costituendi);

13.6.2. dal consorzio o, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici che svolgeranno l'attività oggetto dell'iscrizione, nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice;

13.7. Le referenze bancarie di cui al precedente paragrafo 13.1.3 devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione d'impresе di rete;

13.8. Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al precedente paragrafo 13.1.4 deve essere soddisfatto:

13.8.1. dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Le relative dichiarazioni dovranno essere rese da ciascuna impresa componente il R.T.I. o il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del Codice (costituito ovvero costituendo) la quale dovrà indicare il proprio fatturato. Detto requisito deve essere posseduto dall'impresa mandataria, nella misura minima del 60% e per la mandante nella misura minima del 10%;

13.8.2. dal consorzio nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice. Nei casi sopra citati le relative dichiarazioni dovranno essere rese dal consorzio

13.9. Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 13.1.5, deve essere soddisfatto:

13.9.1. nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresa dall'impresa mandataria; il suddetto requisito non è frazionabile

13.9.2. dal Consorzio, nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice. Nei casi sopra citati le relative dichiarazioni dovranno essere rese dal consorzio

13.10. I requisiti di certificazione di cui ai precedenti paragrafi 13.1.6 e 13.1.7, dovranno essere posseduti:

13.10.1. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione d'impresе di rete, o di GEIE da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione d'impresе che eseguono il servizio;

13.10.2. nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

14.1. **Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, entro il termine perentorio del giorno 15/01/2018, ore 12:00, ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo Comune di Ruvo di Puglia - Ufficio Protocollo - Via Giorgio Amendola n. 8, 70037 – Ruvo di Puglia (BA) – Italy - con le seguenti modalità:**

- a mezzo raccomandata del servizio postale;
- mediante agenzia di recapito autorizzata;
- consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui al punto 14.1, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13.30, e il giovedì dalle 16:30 alle 18:00.

- 14.2. Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti. Se, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, lo stesso non sarà preso in considerazione poiché pervenuto fuori termine, e ciò indipendentemente dalla data del timbro postale.
- Il plico esterno deve essere **chiuso con nastro adesivo antistrappo e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema)**;
 - La sigillatura del plico deve garantire la segretezza, l'identità, la provenienza e l'immodificabilità del contenuto.
- 14.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare l'oggetto della gara. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei d'impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
- 14.4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
- 14.4.1. "A - Documentazione amministrativa";**
 - 14.4.2. " B - Offerta tecnica";**
 - 14.4.3. " C - Offerta economica".**
- 14.5. La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.
- 14.6. **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15. Contenuto della Busta "A- Documentazione amministrativa"

Nella busta "A- Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 15.1. domanda di partecipazione (Allegato A) sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione**, la procura in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n.445/2000.

Si precisa che:

- 15.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 15.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma *4-quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma *4-quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

15.2 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1,2,3,4 e 5 del Codice e precisamente:

15.2.1 di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

15.2.2 l'insussistenza, con riferimento ai soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del Codice, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

15.2.3 L'insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

15.2.4 Di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del Codice, ovvero:

- a) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché gli obblighi di cui all'articolo 30 co. 3 del Codice;
- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale o di autorizzazione del curatore del fallimento all'esercizio provvisorio)

b.1 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del e di essere in possesso dell'autorizzazione del giudice, sentita l'ANAC, per la partecipazione alla gara che allega;

b.2 di trovarsi in situazione di fallimento con autorizzazione all'esercizio provvisorio giusto decreto del Tribunale di _____ del _____ e di essere in possesso dell'autorizzazione del giudice, sentita l'ANAC, per la partecipazione alla gara che allega;

b.3 alle suddette dichiarazioni, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

- eventuale subordinazione dell'ANAC alla partecipazione con lo strumento dell'avvalimento ai sensi dell'art. 110 co. 5 del Codice. In tal caso si allega dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità d'impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di ordine generale di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto nei seguenti casi: se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi

previdenziali e assistenziali ovvero se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individuerà con proprie linee guida. **In caso sia indicato l'avvalimento deve essere allegata tutta la documentazione indicata dall'art. 89 del Codice.**

- c) **di non essersi** reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC)
- d) che la propria partecipazione non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;
- e) che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dello stesso nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice e che ciò non possa essere risolto con misure meno intrusive;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68;
- l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

oppure

qualora fosse stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo il ricorrere dei casi previsti dall'articolo 4, primo comma della legge 24 novembre 1981 n° 689;

m) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

(oppure)

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo

15.2.5 non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 *(ovvero i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri); Tali prescrizioni e divieti trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che – pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti a elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente -Orientamento ANAC n° 241 del 21.10.2015);*

15.2.6 dichiarazione degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001 circa il possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 03/05/2010, n.78);

15.2.7 non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

Si precisa che:

1. **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'impresе di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g) e comma 2 del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 80 del Codice *(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e*

direttore tecnico; per gli altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso d'incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione).

4. **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g), e comma 5 dalla lett. a) alla lett. m) del Codice vanno rese dai soggetti eventualmente indicati tra i potenziali subappaltatori ai sensi dell'art. 105 co. 6.
5. Le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a), alla lett. g) e comma 2 del Codice, devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;
- 15.3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**:
 - a. indica l'iscrizione all'apposito Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato della provincia in cui l'impresa ha sede, se non residente in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), la forma giuridica e le attività indicate nell'oggetto sociale dell'impresa coerenti con l'oggetto della gara;
 - b) iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali ex d.m. 03/06/2014 n°120, almeno per le seguenti categorie e classi minimali:

-categoria 1 "Raccolta e trasporto di rifiuti urbani.	classe D
- categoria 4 "Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi":	classe E
-categoria 5 "Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi":	classe F
 - c. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e

continuativi, dei membri del Consiglio di amministrazione muniti di potere di rappresentanza, di direzione e di controllo;

d. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

15.4 attestazione di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016) un fatturato specifico, per servizi analoghi a quelli oggetto di gara pari ad almeno il doppio dell'importo complessivo annuo per i servizi e gli oneri per la sicurezza rischi interferenza pari ad €5.291.779,12 (euro cinquemilioniduecentonovantunomilasettecentosettantanove/12);

15.5. Attestazione di aver svolto negli ultimi tre anni solari (2014-2015-2016) almeno un servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, comprendente anche il servizio di spazzamento, per un ente pubblico, eseguito per almeno 12 mesi in modo continuativo a favore di un'amministrazione comunale avente una popolazione non inferiore a 25.600 abitanti;

15.6. attestazione circa il possesso delle certificazioni richieste ai punti 13.1.6 e 13.1.7 ovvero di prove relative all'impiego di misure equivalenti, corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione** attesta le modalità con cui sarà garantito il rispetto del criterio 4.2, punto 1) dell'Allegato I(CAM) al D.M. 13 febbraio 2014;

15.7 in caso dell'avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento e indica l'impresa ausiliaria;

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; a tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il

periodo preso in considerazione dalla gara). **In tal caso dal contratto dovrà risultare, per esempio, l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliata (Consiglio di Stato, n.864 del 23/02/2015).**

- 15.9. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto e la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 co. 6 del Codice;

Ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico – finanziaria e tecnico - professionale di cui al disciplinare di gara vengono rese in conformità al modello allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla GURI del 27 luglio 2016 n. 174) recante “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”, allegato al presente Disciplinare (DGUE Allegato B).

- 15.10. dichiarazione sostitutiva (Allegato AA) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione:**

1. dichiara:

- a) remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi al CCR messo a disposizione dal Comune in comodato d'uso gratuito e quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di aver preso visione e accettare integralmente senza condizione e riserva alcuna tutti gli elaborati progettuali e i documenti posti a base di gara, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei servizi, in particolare presso il CCR messo a disposizione dal Comune, e di aver preso contezza delle condizioni fattuali (comprese quelle relative al CCR messo a disposizione dal Comune, al suo allestimento ed alle attrezzature presenti), delle altre caratteristiche generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare il prezzo a corpo stabilito remunerativo e adeguato e tale da consentire il ribasso offerto, allegando l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune;
2. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
3. dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di G.M. n. n. 330 del 20.12.2013 e pubblicato sul sito (<http://www.comune.ruvodipuglia.ba.it>) e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
4. dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal protocollo d'intesa per la legalità sottoscritto tra la Prefettura UTG di Bari e il Comune di Ruvo di Puglia sottoscritto in data 20.04.2012;

5. dichiara di avere a disposizione, per l'attivazione del servizio, le attrezzature, i mezzi e quant'altro necessita per l'esecuzione dell'appalto.
6. si impegna, ricorrendo i presupposti dell'art. 32 co. 8 del Codice ad iniziare l'esecuzione del contratto, nelle more del perfezionamento dello stesso, così come specificato all'art. 37 del Capitolato speciale di appalto.
7. dichiara l'impegno al raggiungimento degli obiettivi di Raccolta differenziata previsti dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto;
8. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assorbire e utilizzare nell'espletamento del servizio, il personale del precedente aggiudicatario che abbia maturato i requisiti previsti dal CC.NN.LL, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali.
9. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC a cui inviare ai sensi dell'art.76, comma 5, del Codice, tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica, della relazione di cui all'art. 14 del Capitolato speciale di appalto e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- 15.11. **a pena di esclusione, le referenze bancarie** di cui al paragrafo 13.1.3 del presente disciplinare di gara, in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 15.12. PassOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa.
- 15.13. **a pena di esclusione**, documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Si ricorda che il sopracitato comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

[Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice]

- 15.14. **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione;
- 15.15. **a pena di esclusione** possesso dei requisiti per l'applicazione delle ulteriori riduzioni previste all'art. 93 co. 7 del Codice;

15.16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. di € 200,00 di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

15.18. **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

15.19. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

15.20. **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

15.21. **a pena di esclusione**,atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

15.22. dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito

15.23. **a pena di esclusione**,dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009,n.5

15.24. **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

15.25. **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

15.26. **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009,n.5

15.27. **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della

fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

15.28. **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

15.29. **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Le dichiarazioni di cui sopra potranno essere rese sul modello di cui all'allegato "AA".

16. Busta "B - Offerta tecnica"

16.1 Nella busta "B – Offerta tecnica", a pena di esclusione, dovrà essere inserito:

1. **"MODELLO offerta migliorativa"**, predisposto all'uso dalla Stazione Appaltante come Allegato "C", idoneamente compilato, nonché quanto richiesto dal medesimo modello e dal presente disciplinare di gara per la valutazione delle proposte migliorative relative ai criteri da A -M di cui al successivo punto 18.4.1.
2. **Relazione tecnica** inerente le modalità organizzative proposte per l'attuazione:
 - dei servizi così come previsti a base gara ed eventualmente migliorati dalla concorrente, in conformità ai criteri da A -M di cui al successivo punto 18.4.1, da cui si evinca la qualità dei servizi proposti e la loro sostenibilità (attraverso l'indicazione di idonei fattori produttivi).
 - delle proposte di miglioramento della gestione e di riduzione della quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali (rif. Criterio 4.3.3. del CAM),
 - della campagna di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti (rif. criterio 4.4.9. del CAM);
 - del sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio (rif. criterio 4.4.5. del CAM)
 - della gestione della compostiere (domestiche) (rif. criterio 4.5.4. del CAM);con indicazione delle risorse (personale, mezzi ed attrezzature e materiale di consumo)
La Relazione non potrà superare n. 30 facciate formato A4, altezza minima carattere 11.
3. **Layout – tipo del CCR** che si propone di realizzare di cui alla lettera L) paragrafo 18.4.1 del presente Disciplinare;

- 16.2. L'offerta tecnica, intendendosi con questa tutti i documenti che la costituiscono, da prodursi in un unico originale, deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in quest'ultimo caso dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n.445/2000.
- 16.3 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafo 15.1.1) e 15.1.2).

17. Busta "C -Offerta economica"

- 17.1. Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica, secondo il modello predisposto all'uso dalla Stazione Appaltante come Allegato "D", idoneamente compilato e contenente l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) il ribasso globale percentuale, sul prezzo complessivo posto a base d'asta per 24 mesi, al netto dell'I.V.A. e degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso,
 - b) i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come previsto dall'art. 95, comma 10 del Codice. La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.
- Gli importi devono essere espressi in cifre e in lettere. In caso di contrasto prevarrà la indicazione in lettere.

Inoltre nella stessa busta deve essere contenuta:

- c) La relazione economica di cui all'art. 14 del Capitolato speciale di appalto firmata in ogni pagina ed in calce all'ultima da parte del rappresentante legale o suo procuratore;
- d) Dichiarazione con impegno ad applicare il medesimo ribasso offerto sul prezzo complessivo posto a base d'asta per 24 mesi, al netto dell'I.V.A. e degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso, anche ai costi della vigente "Tabella costi di esercizio dell'impresa autotrasporto conto terzi pubblicata dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti" utilizzata per le finalità di cui all'art. 2 del Capitolato speciale di appalto.
- e) Dichiarazione con impegno ad applicare il medesimo ribasso offerto sul prezzo complessivo posto a base d'asta per 24 mesi, al netto dell'I.V.A. e degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso, anche ai prezzi dell'elenco prezzi unitario incluso nel "*Progetto tecnico - economico del servizio di raccolta e trasporto rsu ed assimilati e servizi di igiene urbana per il comune di Ruvo di Puglia (BA)*".

L'offerta economica, intendendosi con questa tutti i documenti e gli elaborati che la costituiscono, da prodursi in un unico originale, deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in quest'ultimo caso dovrà essere allegata, **a pena di esclusione**, la relativa procura in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n.445/2000. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità, indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, di cui al paragrafo 15.1.1) e 15.1.2).

18.Procedura di aggiudicazione

- 18.1. L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata, da una commissione di aggiudicazione (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice letto in combinato disposto con quanto indicato nell'art. 216 co. 12 del codice, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di cui al paragrafo 18.4, mediante

l'applicazione del metodo aggregativo compensatore. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi successivi, ed in base ai pesi e alla formula di seguito riportati.

Tabella 4 –Elementi di valutazione e relativi pesi

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
<i>Offerta tecnica</i>	<i>90</i>
<i>Offerta economica</i>	<i>10</i>
TOTALE	100

18.2. Operazioni di gara

18.2.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici dell'Area 3 – Via Giorgio Amendola, 8, Ruvo di Puglia, in data 22/01/2018 – ore 10,30. Eventuali variazioni verranno comunicate ai partecipanti alla procedura di gara, tramite PEC all'indirizzo/agli indirizzi PEC per le comunicazioni riportate/i sul plico contenente la documentazione e l'offerta.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

18.2.2. Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale alla pagina <http://www.comune.ruvodipuglia.ba.it>; nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti

18.2.3. La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.

18.2.4. La Commissione, in seduta pubblica, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare di gara, dei concorrenti ammessi. In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica.

18.2.5. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.

18.2.6. All'esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà, in seduta pubblica, all'attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

18.2.7. La stazione appaltante procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che superino la soglia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, così come specificato al punto 18.7.1 nonché alle verifiche di cui all'art. 95 comma 10 del Codice.

18.2.8. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

18.2.9. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

18.2.10. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e Trasmette gli atti all'Amministrazione ai fini degli adempimenti consequenziali.

18.3 Verifica della documentazione amministrativa -contenuto della busta A

18.3.1. La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione amministrativa", procede:

- a) a verificare la correttezza formale delle domande e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui essi si riferiscono;
- b) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere sia il consorzio sia il consorziato dalla gara.
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- d) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- e) in caso di carenza di qualsiasi elemento formale della domanda, così come indicato dall'art. 85, comma 9 del Codice, a richiedere che siano sanate con la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo articolo 85, comma 9 del Codice, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
- f) La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18.3.2. I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 13, salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

- 18.3.2.1. quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 13.1.2, mediante copia conforme all'originale del certificato di iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali;
- 18.3.2.2. quanto al requisito relativo al fatturato specifico di cui al precedente paragrafo 13.1.4, mediante copia conforme del contratto stipulato con l'ente committente e relative fatture;
- 18.3.2.3. quanto al requisito relativo di capacità tecnico organizzativa 13.1.5 esso è provato da certificato di buona esecuzione rilasciato in originale o in copia conforme dalla Amministrazione o dall'ente medesimo;
- 18.3.2.4. quanto ai requisiti di cui ai precedenti paragrafi 13.1.6 e 13.1.7 mediante certificazione in originale ovvero mediante copia conforme del certificato medesimo ovvero di documentazione comprovante l'adozione di misure equivalenti e specifica dichiarazione richiesta al paragrafo 13.1.6. relativamente al requisito di cui al criterio 4.2 dell'Allegato I al D.M. 13 febbraio 2014;

18.4. Valutazione dell'offerta tecnica – contenuto della busta B

18.4.1. La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B-Offerta tecnica", procederà all'assegnazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di seguito specificati:

Criteri di valutazione - OFFERTA TECNICA		Punteggio max
A	Incremento della frequenza di raccolta domiciliare della carta <u>da utenze domestiche</u> , su tutto il territorio comunale, a n. 1 int/sett. in conformità al progetto base gara, senza forniture aggiuntive rispetto a quanto previsto dal progetto a base gara (rif. Criterio 4.4.3 del CAM)	10
B	Incremento della frequenza di raccolta domiciliare del vetro a n. 1 int/sett. <u>da utenze domestiche</u> su tutto il territorio comunale, in conformità al progetto base gara, senza forniture aggiuntive rispetto a quanto previsto dal progetto a base gara (rif. criterio 4.4.3 del CAM)	10
C	Utilizzo di automezzi per la raccolta e il trasposto dei rifiuti con le seguenti caratteristiche: più del 40% (in numero) degli automezzi con motorizzazione non inferiore ad EURO5, oppure elettrici, ibridi o alimentati a gas (rif. Criterio 4.5.1. del CAM). Il punteggio massimo è assicurato in relazione al numero di veicoli forniti che rispettano i requisiti descritti.	6
D	Incremento orario apertura del CCR (rif. Criterio 4.5.2 del CAM). Il punteggio massimo è assicurato in relazione al numero di ore di apertura garantiti nel rispetto del criterio 4.5.2 del CAM.	10
E	Attivazione della raccolta e trasporto separato del vetro chiaro, senza forniture aggiuntive (es. contenitori, etc.) con tutti gli oneri inclusi, ad eccezione dei costi di trattamento/recupero ed eventuali ricavi CONAI di pertinenza del comune, con frequenza pari ad n.1 int/mese (rif. Criterio 4.5.3 del CAM)	
	- Per tutte le utenze domestiche di tutto il territorio comunale	4
	- Per le sole utenze non domestiche di tutto il territorio comunale	3
F	Fornitura e distribuzione di compostiere in materiale plastico resistente agli agenti atmosferici da circa 300 lit., senza alcun onere aggiuntivo per il Comune (compresi eventuali costi di ammortamento). Nel caso di compostiere non distribuite queste rimarranno comunque di proprietà del Comune. (rif. Criterio 4.5.4. del CAM). Il punteggio massimo è assicurato in relazione al numero di compostiere offerte.	3
G	Con riferimento al servizio di spazzamento meccanizzato, incremento dei metri lineari spazzati a settimana rispetto alle prescrizioni a base gara. Il punteggio massimo è assicurato in relazione ai metri lineari di "lunghezza di spazzamento" offerti.	10
H	Incremento per l'intero anno solare della frequenza di raccolta domiciliare della frazione organica <u>da utenze domestiche</u> , pari ad un giro aggiuntivo a settimana, su tutto il territorio comunale, in conformità al progetto base gara, senza forniture aggiuntive diverse dal materiale di consumo previsto dal progetto base gara (rif. Criterio 4.4.3 del CAM)	5
I	Con riferimento al servizio di spazzamento manuale, incremento dei metri lineari spazzati a settimana rispetto alle prescrizioni a base gara. Il punteggio massimo è assicurato in relazione ai metri lineari di "lunghezza di spazzamento" offerti.	8

L	Realizzazione di un nuovo CCR su area di proprietà comunale da individuare, con presentazione di un layout-tipo del CCR che si propone di realizzare.	20
M	Incremento del numero di contenitori destinati alla raccolta delle pile esauste distribuiti in città	1

I livelli dei servizi descritti nel progetto posto a base di gara sono da considerarsi minimi inderogabili cui attenersi nella redazione dell'offerta tecnica.

18.4.2. La valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici sarà effettuata mediante l'attribuzione, attraverso il metodo aggregativo compensatore, di un punteggio da parte di ciascuno dei componenti della Commissione sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

Giudizio	Coeff.	Criterio/motivazione del giudizio
Eccellente	1,00	Offerta attivata o Max Migliorativa offerta.
Non valutabile	0,00	Offerta non valutabile o pari a zero.
Offerta intermedia tra eccellente e non valutabile	Coeff. Ottenuto per interpolazione lineare (criteri C, D, F, G, I ad M)	Offerta intermedia tra eccellente e non valutabile/non presentata.
	Coeff. Discrezionale variabile tra 0 e 20 (criterio L)	In base alla qualità/efficacia delle soluzioni contenute nel layout.

Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore (vedi documento di consultazione Anac: Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa)

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

18.4.3. I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio avente natura qualitativa sono determinati:

- mediante l'attribuzione del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario;
- determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
- attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente (riparametrazione) a tale media massima gli altri valori medi.

18.5. Valutazione dell'offerta economica – contenuto della busta C

18.5.1. Nella medesima seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi relativi all'offerta tecnica, la Commissione procede all'apertura delle buste "C - Offerta economica", dando lettura dei ribassi offerti.

18.5.2. La Commissione provvede poi, in seduta pubblica, ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica in base al seguente criterio di valutazione ed alla formula di seguito indicata:

Criteri di valutazione OFFERTA ECONOMICA	Punteggio max
Punteggio massimo attribuito in base alla percentuale di ribasso offerto dal concorrente da applicare all'importo a base d'asta	10

18.5.3. **Formula per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo (vedi documento di Consultazione Anac: Linee Guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa)**

$$V_{(a)} = R_a / R_{max}$$

dove:

$V_{(a)_i}$: è il coefficiente attribuito alla offerta economica (a), variabile tra zero ed uno

R_a = valore (percentuale di ribasso) offerto dal concorrente (a);

R_{max} = valore (percentuale di ribasso) dell'offerta più conveniente

18.6 Attribuzione punteggio complessivo

Dopo che la commissione di gara ha effettuato l'attribuzione del coefficiente all'elemento prezzo di ciascun concorrente, in conformità all'art. 95, comma 9 del Codice, in seduta pubblica, individua con un unico parametro numerico finale l'offerta economicamente più vantaggiosa attraverso il metodo aggregativo-compensatore (**vedi documento di consultazione Anac: Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa**):

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$, variabili tra zero ed uno, sono assegnati con le metodologie evidenziate nei precedenti punti.

18.7 Verifica di anomalia delle offerte

18.7.1. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni fornite nella Relazione economica di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale di appalto, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità della offerta, delle ulteriori presentate dai concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 dello stesso Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 97, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice.

19. Aggiudicazione definitiva

19.1. la proposta di aggiudicazione assume carattere definitivo a seguito dell'approvazione della stessa da parte del Dirigente del Servizio proponente l'affidamento. Tale aggiudicazione

definitiva acquista efficacia solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale secondo le modalità indicate nell'art. 86 del Codice;

19.2. prima dell'aggiudicazione il servizio proponente richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria di presentare la documentazione comprovante i requisiti dichiarati in sede di gara;

19.3. ai sensi degli articoli 71 e 76 del DPR n°445/2000 la Stazione appaltante può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

20. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario

20.1.1 l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta a:

- a) fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla formalizzazione del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del Codice;
- c) munirsi, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e le garanzie di responsabilità civile stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto;

20.1.2 qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a), b), e c) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.

21. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale

22. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per informazioni in merito alla procedura di gara: Area 3 – Direzione Generale e staff – Dr.ssa Bianca De Zio tel. [+39] 080 9507128;

Email: bianca.dezio@comune.ruvodipuglia.ba.it; PEC: comuneruvodipuglia@postecert.it;

Per informazioni in merito agli elaborati progettuali: Ing. Vincenzo D'Ingeo – R.U.P.

PEC: comuneruvodipuglia@postecert.it – e-mail: vincenzo.dingeo@comune.ruvodipuglia.ba.it

tel. [+39] 080 9507149 - Fax. [+39]080 9507171, giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Bitonto, 22/11/2017

La Responsabile dell'Ufficio Comune

Dott.ssa Rosa Anna Maria Sansipersico

Allegati:

"A" - Domanda di ammissione alla gara

"AA" Dichiarazione sostitutiva

“B” – DGUE

“C” – MODELLO di Offerta Migliorativa

“D” – MODELLO di offerta economica